



Garante del Contribuente Per la Toscana

Firenze, 18 maggio 2009

Dott. Ubaldo Nannucci
Dott. Nicola Battaglia
Dott. Francesco Vannoni

Prot. n. 245/09 Gar

Ai Sigg.
Cassigoli, Catanese, Macchiavelli, Ricci
c/o C.U.T.
Coordinamento Unitario Tassisti
Città di Firenze
[cassigoli_cgil@hotmail.it]

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale per la Toscana
Firenze
(Da trasmettere copia anche all'Ufficio competente)

Oggetto: lettera in data 27 marzo 2009 –doglianza in merito agli accertamenti nei confronti della categoria da parte degli uffici finanziari–

Con riferimento alla nota in data 27 marzo 2009, questo Garante, assunte informazioni presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ed acquisiti i chiarimenti esposti dalla Direzione Regionale della Toscana Settore Controlli, contenzioso e riscossione Ufficio Accertamento con lettera del 24 aprile 2009, fa presente quanto segue:

i poteri di accertamento dell'ufficio risultano enunciati dagli articoli 38 e 39 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, in relazione ai quali nessuna deroga o disposizione correttiva è stata attuata dall'art. 10 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998.

Si deve pertanto ritenere che l'introduzione di questo istituto non ha minimamente corretto o modificato il generale potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria. Questa conclusione è confortata logicamente dal rilievo che l'osservanza dei limiti previsti dagli studi di settore precluderebbe altrimenti ogni possibilità di verifica, consentendo in tal modo un facile espediente per sottrarsi a qualsiasi controllo di veridicità dei redditi dichiarati.

Nessuna violazione è, pertanto, configurabile per il fatto che siano stati attivati accertamenti anche in presenza di dichiarazioni congrue secondo i predetti studi di settore. Né, a tale effetto ha rilievo che l'accertamento interessi gli aderenti ad una determinata categoria di contribuenti, rientrando tali decisioni nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

Il rilievo assegnato dalla legge agli studi di settore, è individuato e limitato a quanto è prescritto nel comma 4 bis dell'art 10 sopra menzionato, in base al quale *“le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art 39 primo comma lett. D) secondo periodo del DPR 29 settembre 1973 n. 600, ...non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino redditi ... pari o superiori al livello di congruità ai fini dell'applicazione degli studi di settore... qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati”*.

Tale disposizione indirettamente costituisce conferma della legittimità dell'accertamento stesso. Non si rilevano, pertanto, elementi di comportamento non corretto da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.

La presente viene trasmessa esclusivamente via e-mail

Garante del Contribuente per la Toscana
IL PRESIDENTE

Dott. Ubaldo Nannucci

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

Rel.: Dott. Vannoni
C.U.T.XGar2